



Lodevole
Dipartimento del territorio
Divisione dello sviluppo territoriale e
della mobilità
Via F. Zorzi 13
6500 Bellinzona

Bellinzona, 28 settembre 2018

Presa di posizione CAT
Consultazione sulle modifiche della Legge sullo sviluppo territoriale (LST)

Gentili Signore,
egregi signori,

la Conferenza delle Associazioni tecniche del Cantone Ticino (CAT) ringrazia per la possibilità offerta di formulare la propria presa di posizione in merito ai temi in oggetto.

La CAT rappresenta le associazioni professionali attive in Ticino nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e delle professioni apparentate, ossia ASIAT, ATRA, ATS-Swissengineering, CSEA, FAS, FSU, OTIA, SIA (www.cat-ti.ch). La CAT è stata inoltre designata nel 2011 dal Consiglio di Stato interlocutrice unica di tali associazioni verso l'Amministrazione cantonale.

La consultazione in oggetto tratta diverse tematiche, tra cui il concetto di qualità degli insediamenti. Nel merito, la CAT considera questo tema fondamentale, tanto da aver chiesto con forza e convinzione la necessità di istituire la figura dell'architetto cantonale e di far capo, nella misura massima possibile, a procedure come i Masterplan, i Mandati di studio in parallelo e i Concorsi di progetto. La CAT ha inoltre istituito la "Commissione Tecnica Urbanistica e Architettura" proprio con l'obiettivo di avvicinare i Comuni alla creazione di Commissioni edilizie (e non solo nucleo). Di questo ultimo aspetto, ci permetteremo di informare e coinvolgere la SST in un prossimo incontro.

A nome delle Associazioni affiliate alla CAT, vi trasmettiamo in allegato la nostra presa di posizione, conformemente alla decisione del 2011 del Consiglio di Stato.

Restando volentieri a disposizione per i necessari approfondimenti, porgiamo, gentili signore, egregi signori, distinti saluti.

Ing. Paolo Spinedi, Presidente CAT

arch. Mauro Galfetti, Presidente FSU

Allegato: - menzionato



Bellinzona, 28 settembre 2018

Presa di posizione CAT Consultazione sulle modifiche della Legge sullo sviluppo territoriale (LST)

1. Introduzione

Le proposte presentate sono necessarie per adattare la Legge cantonale sullo sviluppo territoriale alle modifiche intervenute alla Legge federale della pianificazione del territorio. A cinque anni dal voto federale sul referendum del 3 marzo 2013 e secondo quanto dispone la disposizione transitoria dell'art. 38a LPT, la LST è da adattare al nuovo testo federale. Tra gli obiettivi della LPT vi sono quelli inerenti al contenimento della dispersione degli insediamenti e, conseguentemente, alla promozione dello sviluppo centripeto di qualità. Per far questo risulta necessario adattare i piani regolatori allo sviluppo prevedibile dei prossimi 15 anni e la necessità di ridurre le aree edificabili sovradimensionate e male ubicate.

Nel merito, vi rimandiamo anche al contenuto espresso alle osservazioni inoltrate il 10 ottobre 2017 dalla CAT e inerenti alla consultazione sulle modifiche alle schede del Piano direttore cantonale R1, R6 e R10.

2. Valutazioni generali

La maggior parte delle proposte contenute nelle modifiche della LST sono sicuramente condivise, dato che perseguono in modo efficace gli obiettivi di valorizzazione del territorio indicati dalla LPT. In particolar modo la CAT condivide la proposta di obbligo di verifica, almeno ogni 15 anni, del proprio Piano regolatore, garantendo al CdS la possibilità di obbligare i Comuni a rivedere i loro PR, affidando al CdS la possibilità di rifiutare ulteriori varianti di PR, in caso di inadempienza (procedure semplificate comprese). L'articolo sarebbe anzi da rafforzare indicando che nessuna variante di PR potrà essere approvata dal CdS se non venisse rispettata la scadenza quindicennale di verifica del PR.

Si entra quindi solo nel merito di quegli aspetti che non vengono del tutto o in parte condivisi.

2.1. Rinuncia all'esame preliminare nel caso di varianti di Piano regolatore

Ricordiamo che la CAT, d'intesa con la Federazione svizzera degli urbanisti (FSU), in risposta alla consultazione sulle modifiche del PD del 6 settembre 2017, si era espressa in modo deciso contro la rinuncia all'esame preliminare, da parte del Dipartimento, per l'approvazione del Piano regolatore. Nel documento attualmente in consultazione il Dipartimento propone, all'art. 25, di mantenere l'esame preliminare per le verifiche di ordine generale (revisione di PR) mentre per le varianti di PR l'esame preliminare sarebbe facoltativo.

Nel merito, la CAT si rallegra del mezzo passo indietro da parte del CdS che intende ora mantenere l'obbligatorietà dell'esame preliminare dipartimentale nel caso di Revisione del PR, garantendo questa importante, e per noi fondamentale, verifica cantonale prima dell'allestimento del Messaggio Municipale. In questo modo si evita di porre i Comuni di fronte all'eventualità di vedersi bocciare una variante o una revisione di PR dopo averla già fatta adottare in Consiglio Comunale, correndo il grosso rischio di reprimere il coraggio politico/progettuale, ottenendo l'effetto opposto di quanto il DT si prefigge con le schede di sviluppo centripeto e qualità negli insediamenti (che di coraggio politico/progettuale ai Municipi ne chiedono molto).

Come CAT, comprendiamo che la proposta di rendere facoltativo l'esame preliminare di varianti di PR possa avere un senso per velocizzare le procedure di approvazione. Questo era proprio stato proposto da noi nello scritto del 10 ottobre 2017 e siamo contenti di essere stati su questo ascoltati.

Nel merito resta ora fondamentale fare in modo che le tempistiche per ricevere l'esame preliminare di varianti di PR da parte cantonale siano comunque ridotte al minimo, proprio per garantire l'impegno cantonale in tempi corretti per



le procedure di approvazione. In questo senso, la CAT ritiene che per raggiungere questo obiettivo è necessaria una verifica interna all'amministrazione dei compiti e dell'organizzazione della SST. Si ritiene ad esempio che l'UPL sia in questi ultimi tempi troppo occupato nella verifica della geoinformazione, togliendo risorse alla velocizzazione della procedura formale. Nel merito, la CAT chiede quindi di parallelamente alla procedura della modifica della LST di agire nella riorganizzazione per poter ottenere tempi ridotti di esame preliminare e/o di approvazione dei Piani, se del caso anche promuovendo nuove assunzioni.

2.2. Informatizzazione dei Piani regolatori

La FSU ha già avuto modo di segnalare alla SST come sarebbe addirittura preferibile anticipare la data, qui prevista per il 2025, che i Comuni devono dotarsi di Piani regolatori in forma di geodati. Con la presente consultazione si ribadisce che sarebbe addirittura forse meglio anticipare tale data in modo che i Comuni, che devono adattare i loro PR alla LST (art. 120), affrontino il tema quanto prima.

Nel merito di quanto esposto alla fine del precedente punto resta da comprendere se l'Amministrazione cantonale abbia effettivamente le necessarie risorse per evadere in tempo utile tutte le procedure di esame preliminare e di approvazione che si vedrà confrontata. A tal proposito, la CAT chiede una chiarezza in merito, considerato che lo status quo porterebbe presumibilmente a una situazione insostenibile verso i Comuni.

2.3. Piano di quartiere

Il rapporto esplicativo riassume come in alcuni Cantoni questo strumento è considerato un piano di utilizzazione di dettaglio, adottato dall'ente pubblico nell'ambito di una procedura pianificatoria con il coinvolgimento della popolazione.

A livello ticinese, il Piano di quartiere resta però solo un progetto planivolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica e urbanistica e deve essere fissato dal Piano regolatore (art. 54 cpv. 1 LST).

La proposta risulta quindi poco chiara, vista l'amalgama di competenze diverse e rischia con ogni probabilità di rallentare l'intera procedura.

Considerato che il PQ rimane un progetto che segue la procedura della licenza edilizia, presentata da privati (in Ticino senza alcun coinvolgimento della popolazione, bensì solo dei proprietari coinvolti), la CAT non condivide questa modifica.

Da sempre la CAT è impegnata per produrre la migliore qualità sul territorio (non da ultimo promuovendo concorsi di progetto) e per questo motivo sostiene l'elaborazione dei Piani di quartiere. Ciò non significa che si debba accettare ogni sorta di complicazione procedurale, che causerebbe di riflesso pure un rallentamento nei tempi di approvazione. Non risulta inoltre chiara la distinzione che intenderebbe applicare il CdS ai PQ e non ad esempio agli altri progetti che comportano un impatto paesaggistico significativo, riassunti nell'art. 107 RLST: progetti su superfici di terreno superiori a 2'000 mq, progetti riguardanti costruzioni a gradoni o case torri.

L'approvazione di questa proposta cantonale creerebbe delle evidenti difficoltà ai tanti progettisti che operano in base a principi di qualità unanimemente riconosciuti e codificati non da ultimo dalle maggiori Associazioni professionali di categoria.

A nostro avviso, il CdS dovrebbe instaurare una prassi più severa e negare le singole licenze in contrasto con gli obiettivi di qualità fissati legalmente, non da ultimo nei PQ. Ciò comporterebbe un miglioramento progressivo della progettazione di questi importanti strumenti.

La CAT potrebbe al limite condividere quanto proposto unicamente se stabilito nel PR. Quindi potrebbe essere l'eccezione e non la regola.

2.4. Procedura semplificata

Con la consultazione in oggetto, il CdS propone di ampliare il campo di applicazione delle procedure semplificate, aumentando a 3'000 mq il limite di estensione, modifiche che comportano correzioni dei limiti di zona determinate da motivi tecnici e per le modifiche alle reti delle vie di comunicazione, nei casi in cui non viene modificata la gerarchia



delle strade. Il CdS propone anche una rivisitazione della procedura che prevede l'approvazione da parte del CdS anziché del Dipartimento.

Quest'ultima modifica della procedura è condivisa e la CAT ritiene che renda più chiaro e lineare il processo di approvazione.

In merito all'ampliamento delle possibilità per poter usufruire della procedura semplificata (che non prevede più il passaggio al legislativo comunale), la CAT ritiene che i criteri sarebbero talmente ampi da poter arrivare a procedere con continue procedure semplificate, evitando quelle che riteniamo necessarie verifiche del Consiglio Comunale (che verrebbe comunque chiamato ogni 15 anni a una verifica generale).

La CAT non comprende i motivi, o almeno non sono esplicitati, per cui il CdS intende passare da 2'000 mq a 3'000 mq. Sono pure poco chiari i "motivi tecnici". Il rischio è che se non si definisce esattamente la casistica, molte modifiche potranno ricadere in questi ultimi.

Le modifiche relative alle vie di comunicazione non sono inoltre comunque condivise dalla CAT. Avendo tolto il criterio legato al numero limitato di persone, un allargamento/restringimento di un'intera strada comunale potrebbe seguire la procedura semplificata nonostante coinvolga un numero elevato di persone e che potrebbe anche incidere in maniera sostanziale sull'assetto del piano del traffico. Soprattutto, in previsione di una sempre maggiore "urbanizzazione" degli assi stradali, e quindi di una riduzione della loro sezione o di un uso differente della carreggiata, la CAT ritiene che questo tipo di modifica debba seguire la procedura ordinaria.

In sostanza, la CAT ritiene che una simile proposta inerente all'ampliamento delle possibilità di usufruire della procedura semplificata (ex di poco conto) avrebbe potuto avere un senso quando vi era l'obbligo di passare dall'esame preliminare dipartimentale che, con queste proposte di modifica, verrebbero a cadere. Con l'abbandono dell'obbligo dell'esame preliminare delle varianti di PR, la CAT ritiene che questo ammorbidimento non abbia più ragione di essere proposto.

2.5. Delegittimazione del potere legislativo

In generale, a partire dall'ultimo punto trattato, la CAT ritiene che le modifiche alla LST vadano nella direzione di diminuire l'importanza del potere legislativo, a favore dell'esecutivo, in particolare a causa dell'ampliamento delle procedure semplificate e del Piano Particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire. La CAT non ritiene opportuno questo trasferimento di competenze.


Il trasferimento di competenze in esame fu già affrontato ed evaso nel 2011 con l'emendamento di Cleto Ferrari alla Lst (poi approvato) per il mantenimento della competenza al Gran Consiglio per l'approvazione dei PUC. In questo senso, la CAT intravede un concreto problema politico che non vogliamo sottacere e che, se confermato, potrebbe riproporsi così pochi anni dopo.

3. **Conclusioni**

In conclusione, la CAT auspica che le proposte relative alla consultazione sulle modifiche della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) siano considerate integralmente.

Per la CAT


Ing. Paolo Spinedi, Presidente CAT


arch. Mauro Galfetti, Presidente FSU